

## **Incentivi a favore dei giovani e delle donne: operatività e novità**

di Immacolata Di Stani

Con il Decreto ministeriale del 5 ottobre 2012 è stato istituito, presso il Ministero del lavoro, il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne avente la finalità di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata.

Per dare attuazione alla sua finalità occupazionale, al comma 1, dell'art. 2 del Decreto ministeriale del 5 ottobre 2012 è previsto che il Fondo operi entro un limite di spesa che ammonta ad € 196.108.956 per l'anno 2012 e €36.000.000 per l'anno 2013 e che gli incentivi da erogare saranno rispettivamente di due tipologie.

Gli incentivi di tipo a) verranno corrisposti in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché per ipotesi di stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni o stabilizzazioni opereranno con riferimento ai contratti in essere o cessati da non più di sei mesi, e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Nello specifico, a fronte di ogni trasformazione o stabilizzazione di questo tipo, il comma 1, dell'art. 3 del decreto ministeriale del 5 ottobre 2012 prevede che l'Inps corrisponderà al datore di lavoro, un incentivo del valore di €12.000, ma solo nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto e per un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Gli incentivi di tipo b), invece, verranno corrisposti in caso di nuove assunzioni a tempo determinato con orario di lavoro normale (tempo pieno, 40 ore o durata minore prevista dal Ccnl), a patto però che tali assunzioni determinino un incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti.

In questi casi, l'importo dell'incentivo sarà di €3.000 per contratti di durata non inferiore a 12 mesi, €4.000 per contratti di durata superiore ai 18 mesi, €6.000 per contratti di durata superiore ai 24 mesi.

Anche per queste ipotesi, il comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale prevede che gli incentivi verranno corrisposti nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, e fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Soggetti beneficiari degli incentivi, sia di tipo a) sia di tipo b), sono i giovani fino a 29 anni (precisamente 29 anni e 364 giorni) e le donne, indipendentemente dall'età anagrafica, precisando che gli incentivi in oggetto verranno corrisposti per ogni trasformazione o stabilizzazione avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 17 ottobre e sino al 31 Marzo 2013.

L'ente deputato alla corresponsione degli incentivi è l'Inps, così come previsto dal comma 1, dell'art. 5 del Decreto ministeriale del 5 ottobre 2012. In particolare, gli incentivi di tipo a) e b)

saranno corrisposti direttamente dall'Inps al datore di lavoro, previo inoltre da parte di quest'ultimo di apposita domanda telematica, nonché in base all'ordine cronologico di presentazione.

L'erogazione dell'incentivo avverrà in unica soluzione decorsi sei mesi dalla trasformazione o stabilizzazione e nei limiti delle risorse a disposizione.

Quindi, dalla normativa suindicata si evince che per poter usufruire del beneficio è necessario mantenere in servizio il lavoratore almeno sei mesi.

Si ribadisce che, ogni datore di lavoro, potrà essere ammesso ai benefici al massimo per 10 trasformazioni e/o stabilizzazioni nell'ipotesi di incentivi di tipo a), e al massimo per 10 assunzioni a tempo determinato per incentivi di tipo b).

Per quanto riguarda la disciplina delle condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi, si deve far riferimento a quanto stabilito dalla Circolare dell'Inps del 17 ottobre 2012, n. 122 che richiama i principi formulati dalla legge n. 92/2012, diretti a garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione.

In particolare, secondo la legge n. 92/2012, gli incentivi non spettano se le assunzioni o trasformazioni sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, comma 12, lettera c, legge n. 92/2012) oppure se presso la stessa unità sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazioni aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, comma 12, lettera c, legge n. 92/2012).

Non solo, l'Inps ribadisce che, ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006, la fruizione degli incentivi è subordinata, altresì, alla regolarità retributiva, al rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, nonché all'osservanza dei contratti collettivi.

Gli incentivi, inoltre, sono cumulabili con eventuali altri benefici nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Ce 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, in materia di aiuti di stato (*de minimis*), ovvero 200.000 euro in genere- 100.000 euro per settore trasporto su strada- €30.000 euro settore pesca- 7.500,00 per impresa attiva nel settore della produzione agricola.

Il tutto con riferimento ai due esercizi finanziari precedenti.

La circolare Inps del 17 ottobre 2012, n. 122 detta anche la disciplina in tema di domanda di ammissione agli incentivi. Questa potrà essere inviata solo per via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante applicazione DiResCo - Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente disponibile sul sito Internet dell'Inps rilascerà attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze che, in caso di insufficienza delle risorse residue, individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il Decreto ministeriale.

Con successivi messaggi, l'Inps indicherà le modalità con cui verificare i presupposti di accoglimento delle istanze, le modalità di fruizione dell'incentivo autorizzato, e le modalità di rilevazione contabile degli incentivi.

**Immacolata Di Stani**

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo